



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del 27/09/2018

OGGETTO: Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi degli artt. 30 e 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i. per modifica della zona Art in Via del Mare a Marina di Bibbona. Adozione.

L'anno duemiladiciotto, questo giorno ventisette del mese di settembre alle ore 09:25, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20/09/2018, n. prot. 8579 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Preside l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 9 e assenti n° 4 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	-	X
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	-	X
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	-	X
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Stefano PACCHINI	-	X

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO incaricato della redazione del verbale;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e illustra sinteticamente l'argomento, precisando che è stato già esaminato discusso nella Commissione consiliare del 25 settembre, dove ha ottenuto parere favorevole.

Il Sindaco apre la discussione.

Il Consigliere Giacomo Ciarcia dichiara che darà voto favorevole come già fatto dal capogruppo Rugo in Commissione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Bibbona è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.06.2001 ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 16.01.1995 n. 5 e s.m., divenuto efficace dal 12.09.2001, data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano;
- che al suddetto strumento di pianificazione territoriale sono state apportate le seguenti varianti:
 - variante al PS per "modifica della tavola C" approvata con deliberazione consiliare n. 41 del 27.06.2008;
 - variante al PS per la ridefinizione vincoli di tutela paesaggistica lungo i corsi d'acqua e individuazione area insediamento campo da golf, approvata con deliberazione consiliare n. 67 del 20.12.2008;
 - variante parziale 2010 al PS contestuale alla variante parziale 2010 al RU approvata con deliberazione consiliare n. 08 del 29.04.2011;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona (comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 7 della L.R.T 10/2010 e s.m.i.;
- che il Comune di Bibbona è altresì dotato di Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2003, ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche, ed in particolare del comma 6 dell'art. 28 e dei commi 6 e 7 dell'art. 30 della stessa e lo stesso è divenuto efficace dal 20.08.2003 (data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di avvenuta approvazione del Piano);
- che il suddetto Regolamento Urbanistico, nel corso degli anni, è stato oggetto di numerose modifiche, le ultime delle quali hanno interessato la formazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 08.04.2014, e approvato, ai sensi della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, con i seguenti provvedimenti:



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 66 del 27/09/2018

- deliberazione C.C. n. 57 del 22.12.2015;
- deliberazione C.C. n. 64 del 19.12.2016;
- deliberazione C.C. n. 27 del 30.03.2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28.05.2008, con la quale si è proceduto ad un riassetto della struttura comunale e delle relative competenze, attribuendo al Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Geom. Sandro Cerri, la competenza relativa alla Programmazione Urbanistica a decorrere dal 01 giugno 2008;

VISTA la proposta di variante al vigente Regolamento Urbanistico, presentata dal Sig. Giusti Gabriele, in qualità di legale rappresentante della Soc. MARE s.a.s. di Giusti Riccardo & C., C.F. e P.I. 00826670499, proprietaria dell'Hotel "FLORA", ubicato in Marina di Bibbona, Via del Mare n. 26, acquisita da questo Ente in data 05.06.2018, al prot. n. 5504, conservata in atti;

DATO ATTO che, con atto di indirizzo n. 108 del 20.06.2018, in accoglimento della predetta proposta di variante, la Giunta Comunale ha dato mandato all'Area 4 – "Edilizia Privata e Urbanistica" di attivare la procedura di variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n.65/2014 e nel contempo ha individuato il Geom. Sandro Cerri, quale Responsabile del Procedimento della variante urbanistica in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R. 65/2014;

RILEVATO che, la suddetta richiesta è rivolta alla modifica della perimetrazione dell'area corrispondente alla struttura alberghiera denominata "Hotel Flora", riportata nella *Tavola 2a del RU, UTOE 1C1 Marina di Bibbona*, classificata dallo strumento urbanistico vigente come "ARt" "Attrezzature alberghiere e Residenze turistiche alberghiere", al fine di consentire una congrua redistribuzione dei volumi esistenti e previsti dall'attuale normativa tecnica di attuazione del Regolamento Urbanistico (art. 45.1), finalizzata ad una riqualificazione dell'attività turistico – ricettiva di proprietà;

RITENUTE condivisibili le motivazioni e le finalità cui tende la citata proposta di variante e ravvisata pertanto la necessità, di procedere alla modifica del Regolamento Urbanistico attraverso la redazione di una variante semplificata, modificando la zona ARt in Via del Mare a Marina di Bibbona, corrispondente alla struttura alberghiera denominata "Hotel Flora";

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta in data 18.09.2018 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, nella quale lo stesso accerta e certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, nonché, in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e redatta ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge, ove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 65/2014;

DATO ATTO che la variante da apportare al vigente strumento urbanistico si configura quindi come "Variante Semplificata" ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, essendo riferita esclusivamente a previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato e non



introducendo nuove grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture e non comportando la stessa incremento al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale o diminuzione degli standard. In considerazione dello stato della strumentazione urbanistica comunale, per la definizione del perimetro del territorio urbanizzato, viene fatto riferimento alle disposizioni transitorie dell'art. 224 della L.R. 65/2014;

VISTI gli elaborati costituenti la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico in oggetto, redatti dall'Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” di questo Comune, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di seguito elencati:

- Relazione Generale;
- Tavola 2a Sistemi Insediativi UTOE 1C1 Marina di Bibbona – Stato modificato;
- Tavola 2a Sistemi Insediativi UTOE 1C1 Marina di Bibbona – Estratto stato sovrapposto;

DATO ATTO che, la variante in oggetto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della L.R. 65/2014, non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della predetta legge;

PRESO ATTO del nuovo accordo sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione;

VERIFICATO quindi che, nel rispetto del nuovo Accordo, la variante semplificata al RU di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario e non si rende perciò necessario procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR (procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio);

PRESO ATTO che la variante in argomento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, non necessita di nuove indagini geologico – tecniche, in quanto, propone modifiche che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità rispetto a quanto già depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, in data 03.04.2014, Deposito N. 2025 (e successive integrazioni) con riferimento al progetto del “Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona”;

DATO ATTO che pertanto, con nota dell'Area 4 – “Edilizia Privata e Urbanistica” prot. n. 7281 del 26.07.2018, si è proceduto al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, della certificazione dell'esenzione dall'effettuazione delle indagini geologico – tecniche unitamente agli ulteriori elaborati necessari in relazione alla variante in esame (acquisiti dal Genio Civile in data 02.08.2018, prot. n. 384213);

VISTA la nota dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, prot. n. 0390140 del 08.08.2018, pervenuta a questo Comune in data



08.08.2018, prot. n. 7505, con la quale si attesta l'avvenuto deposito della documentazione prima citata relativa alla "Variante Semplificata" in esame, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento, ed al quale sono stati assegnati i seguenti estremi di deposito: n. 249 del 07.08.2018;

VISTA la Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), con la quale la Regione ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del D.Lgs 152/2006 recante norme in materia ambientale, così come modificato dal D.Lgs 4/2008, disciplinando le procedure della VAS relativa ai piani che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

RILEVATO che l'articolo 11 della predetta Legge Regionale 10/2010 attribuisce ai Comuni le competenze relative alla VAS relative ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza comunale;

VISTA la deliberazione C.C. n. 36 del 30.04.2010, relativa alla designazione degli organi che assumono in materia di VAS il ruolo di "Proponente", di "Autorità Competente" e di "Autorità Procedente", rispettivamente individuati nell'Area "Edilizia Privata" insieme alla struttura tecnica che elabora il Piano, la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione C.C. n. 42 del 30.10.2015, con la quale è stata nominata la nuova Commissione del Paesaggio individuata anche quale "Autorità Competente" in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in applicazione dell'art. 12 della L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 10 così come modificato con la L.R.T. 6/2012, modificando la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2010, nella parte relativa all'individuazione dell'Autorità Competente non più individuata nella Giunta Comunale, bensì nella "Commissione per il Paesaggio";

CONSIDERATO che, trattandosi di una modifica puntuale della perimetrazione per permettere l'attuazione degli interventi già previsti dal Terzo Regolamento Urbanistico, si ritiene che la variante in oggetto non debba essere assoggettata a VAS, ai sensi dell'art. 6, comma 1 bis della L.R. 10/2010, come si evince dalla Relazione del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO inoltre che, essendo l'area oggetto di variante una zona urbanistica (ARt e B1) già presente nel Regolamento Urbanistico vigente (Terzo RU) che è stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), detta area è già stata valutata assieme a tutto lo strumento urbanistico comunale;

RILEVATO che la variante semplificata in esame è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità semplificata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'Autorità comunale competente in materia di VAS, nella seduta del 12.07.2018, ha esaminato gli elaborati della variante ed in particolare la Relazione Generale (contenente la Relazione motivata) redatta dal Geom. Sandro Cerri, al fine di



verificare, ai sensi dell'art. 5 comma 3 ter della LR 10/2010 se la variante in oggetto comporti impatti sull'ambiente; in tale seduta, con Provvedimento n. 04, che si allega alla presente per formarne parte integrante sostanziale, l'Autorità competente ha concluso il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità, escludendo la variante stessa dalla procedura di VAS;

ACCERTATO quindi che la variante semplificata al Regolamento Urbanistico *de quo* non modifica né la Valutazione Ambientale Strategica né le indagini geologico tecniche effettuate in fase di approvazione del Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona;

RILEVATO che la variante proposta non è in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale, approvato con D.C.R.T. n. 72/2007 e successiva integrazione del PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvata con D.C.R.T. n. 37/2015, e con gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale approvato con D.C.P. n. 52/2009;

PRESO ATTO che, nella fattispecie della procedura di variante semplificata, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, il Comune individua le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata;

VISTO l'allegato Rapporto del 18.09.2018 predisposto dal Garante dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, individuato per il procedimento in esame nella Sig.ra Roberta Menghi con Provvedimento del Sindaco n. 5 del 18.09.2018, nel quale sono descritte le attività di informazione e partecipazione al procedimento, rispetto alle quali, in considerazione del limitato ambito di intervento, si ritiene sufficiente lo svolgimento dell'attività di informazione e partecipazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, pubblicazione Albo, comunicazioni sul sito istituzionale dell'Ente;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Interna ai sensi dell'articolo 7 bis del Regolamento Edilizio Comunale, con competenza di Commissione Urbanistica, espresso nella seduta del 18.09.2018 con verbale n. 12/2018 - 1;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'esame della Prima Commissione Consiliare Permanente "Attività di coordinamento e pianificazione del territorio, urbanistica, lavori pubblici, viabilità, trasporti, infrastrutture, protezione civile", nella seduta del 25.09.2018;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione della Variante Semplificata in oggetto;

VISTA la Direttiva Europea 42/2001/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTA la Parte seconda del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 16.01.2008 n. 4 riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica



(VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA);

VISTA la Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

VISTO il PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015, pubblicato sul BURT del 20.05.2015;

VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale approvato con D.C.P. n. 52/2009;

VISTO il vigente Regolamento Urbanistico comunale;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, in conformità dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli, n 9 astenuti n. 0, contrari 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di **richiamare** la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di **adottare**, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014, la Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico vigente per modifica della zona ARt in Via del Mare a Marina di Bibbona, redatta dall'Area 4 – "Edilizia e Urbanistica" del Comune e costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione Generale;
 - Tavola 2a Sistemi Insediativi UTOE 1C1 Marina di Bibbona – Stato modificato;
 - Tavola 2a Sistemi Insediativi UTOE 1C1 Marina di Bibbona – Estratto stato sovrapposto;
- Di **prendere atto**:
 - della Relazione del Responsabile del Procedimento, Geom. Sandro Cerri, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta in data 18.09.2018 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 65/2014, nella quale lo stesso accerta e



certifica che il procedimento in esame si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento e redatta ai sensi dell'art. 32 comma 1 della medesima legge, ove dà motivatamente atto della riconducibilità della variante *de quo* alle fattispecie di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 65/2014;

- del Provvedimento n. 4 del 12.07.2018, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale l'Autorità comunale competente in materia di VAS, esaminati gli elaborati della variante, ed in particolare la Relazione Generale (contenente la Relazione motivata) redatta dal Geom. Sandro Cerri, ha concluso il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità, escludendo la variante dalla procedura di VAS, avendo ritenuto che gli effetti derivanti dalla variante in oggetto non comportino in alcun modo impatti sull'ambiente;
 - del Rapporto del Garante dell'Informazione e della Partecipazione, individuato per il procedimento in esame nella Sig.ra Roberta Menghi con Provvedimento del Sindaco n. 5 del 18.09.2018, redatto in data 18.09.2018 ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, nel quale sono descritte le attività di informazione e partecipazione al procedimento, rispetto alle quali, in considerazione del limitato ambito di intervento, si ritiene sufficiente lo svolgimento dell'attività di informazione e partecipazione attraverso gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento, pubblicazione Albo, comunicazioni sul sito istituzionale dell'Ente, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
- **Di dare atto:**
 - che, la variante in oggetto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera e) della L.R. 65/2014, non è soggetta all'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della predetta legge;
 - che, nel rispetto del nuovo Accordo, sottoscritto in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, la variante semplificata al RUC di cui trattasi, pur interessando Beni Paesaggistici, non rientrando tuttavia nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del predetto Accordo, è oggetto di valutazione di coerenza al PIT – PPR nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario e non si rende perciò necessario procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21 del PIT/PPR (Procedura di conformazione o adeguamento degli atti di governo del territorio);
 - che la variante in argomento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento Regionale DPGR 25 ottobre 2011 n. 53/R, non necessita di nuove indagini geologico – tecniche, in quanto, propone modifiche che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità rispetto a quanto già depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile, Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa, sede di Livorno, in data 03.04.2014, Deposito N. 2025 (e successive integrazioni) con riferimento al progetto del “Terzo Regolamento Urbanistico del Comune di Bibbona”;
 - che, per l'approvazione della presente Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico, sarà seguito il procedimento previsto dall'articolo 32 della L.R. 65/2014;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 66 del 27/09/2018

- Di **demandare** all'Area 4 – “Edilizia e Urbanistica” tutti gli ulteriori successivi adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente atto, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 32 della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva, distinta votazione voti favorevoli, n 9 astenuti n. 0, contrari 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 66 del 27/09/2018

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

Relazione

(RU_Var_sempl_HOTEL_FLORA_Relazione.pdf.p7m - 895C2CDA000363655F9F02539E0C58825794FE79)

Tavola 2a Marina di Bibbona - Stato modificato

(RU_Variante_sempl_Tav_2A.pdf - 65CB5730F16F6B0B658650A3C1037D209DC0092C)

Tavola 2a Marina di Bibbona - estratto Stato sovrapposto

(RU_Variante_sempl_Tav_2A_sovr.pdf - E54938CDAAD3B2B5D9D51B33FD8726AD2B3B8F28)

Provvedimento Autorità Competente

(Autorita_competente.pdf - FF8B9CC49C0BE71C33D350CB110A80D2C1775DBD)

Relazione Responsabile Procedimento

(Relaz_Resp_Procedimento_RU_Var_sempl_HOTEL_FLORA.pdf.p7m - 7CAB8357B3118A900280AE54BBCB38D2773196A7)

TESTO PROPOSTA

(S50_2018_60.rtf - 9475697D6C839021483F7B02F816D92223C0B494)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(PARERE_S50_2018_60.rtf.pdf.p7m - 371AF836D6F6776DD06024374D5D53B48843C5)

Rapporto Garante

(Rapporto_garante_adozione.pdf - 11ADE478F6DC8298C5402C4F290D4E2C26CC3083)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela DI PIETRO
